



25548/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Impugnazione
credito
ammesso

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - R.G.N. 28255/2009
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - Cron. 25548
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Rep.
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - Ud. 27-07-2010
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

COI

ORDINANZA

sul ricorso 28255-2009 proposto da:

RUSSO SERGIO RSSSRG46B02H501G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22, il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

- *ricorrente* -

è contro

CIOCCHETTI SIMONETTA, DELFINO LEONE, D'OTTAVIO GIANFRANCO, SPITONI FRANCESCO nella da lui (solo) dichiarata (ma inesistente) qualità di liquidatore del P.S.I. - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D'ORO 378, presso lo studio dell'avvocato MONACO CARMELO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale ;

2010

283

**-controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonchè contro**

RUSSO SERGIO R55SRG46B02H501G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22, il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;


- controricorrente al ricorso incidentale-

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 22407/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 28/10/09, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.



Ritenuto in fatto e in diritto


§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:<<a) fatti rilevanti per la decisione del ricorso:

1. - L'avv. Sergio Russo è stato ammesso tardivamente (art. 101 l. fall.) al passivo del fallimento della s.p.a. SO.FIN.IM in liquidazione, per il credito di euro 365.000,00 in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., sulla base di una scrittura privata, contenete^{re} transazione relativa ai crediti vantati dal professionista per prestazioni giudiziali ed extragiudiziali in favore di alcune società collegate al P.S.I. La scrittura privata è stata sottoscritta dal liquidatore pro-tempore del P.S.I. e conteneva riconoscimento di debito per euro 465.000,00 oltre accessori, di cui euro 100.000,00 regolarmente pagati.

b) contenuto del provvedimento impugnato:

2.- Il Tribunale ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio del P.S.I. perché dopo il decesso del liquidatore Michele Zoppo non era stato nominato alcun altro liquidatore in sostituzione. "Per quel che è dato storicamente conoscere" nessun altro Congresso si era tenuto dopo quello con il quale era stato nominato Michele Zoppo.

Nel merito, ha rigettato l'impugnazione proposta dagli altri creditori (ora ricorrenti incidentali: avv. Simonetta Ciocchetti, on.le Leone Delfino e Gianfranco D'Ottavio) perché il credito era stato ammesso sulla base di scrittura privata valida ed efficace, sottoscritta dal liquidatore in carica, che permetteva all'avv.



Russo di pretendere una somma ridotta nei confronti, indifferentemente, di tutte le società facenti capo al P.S.I.

2.1. - Al giudizio di merito non risulta (dall'intestazione del decreto impugnato) avere partecipato il curatore del fallimento né il ricorso per cassazione gli è stato notificato, ma esso verte soltanto sulla condanna alle spese dei creditori impugnanti. Il controricorso, contenente ricorso incidentale, è stato regolarmente notificato al curatore del fallimento della s.p.a. SO.FIN.IM in liquidazione, considerato "ope legis" contraddittore necessario.

c) motivi:

3.- Ricorso principale (avv. Sergio Russo):

1) violazione artt. 91-92 c.p.c.

2) vizio di motivazione


E' contestata la motivazione con la quale il Tribunale ha compensato le spese valorizzando la tardività dell'insinuazione del credito.

Il motivo è manifestamente fondato perché le spese processuali compensate sono quelle del giudizio di "impugnazione" del credito ammesso tardivamente, nel quale i creditori impugnanti sono risultati soccombenti.

4.- Ricorso incidentale:

P.S.I., avv. Simonetta Ciocchetti, on.le Leone Delfino e Gianfranco D'Ottavio

1) violazione artt. 81, 99 e 165 c.p.c.



Il motivo riguarda uno solo dei ricorrenti incidentali, il P.S.I., la cui costituzione in giudizio è stata ritenuta nulla dal Tribunale per irregolarità nella nomina del legale rappresentante.

Il ricorrente incidentale deduce, tra l'altro, che la contestazione poteva essere sollevata soltanto nella fase necessaria dell'accertamento del passivo. Il proprio credito è stato ammesso e l'ammissione "gode di stabilità al pari di una pronuncia passata in giudicato".

Il motivo è fondato, con la precisazione che i provvedimenti di ammissione hanno efficacia di giudicato "endoprocedimentale".

Il creditore ammesso al passivo (tempestivamente o in sede di insinuazione tardiva) è legittimato ex art. 98 l. fall. ad impugnare gli altri crediti ammessi e in sede di impugnazione non possono essere sollevate, nei suoi confronti, eccezioni che avrebbero potuto essere sollevate in sede di verifica, formandosi, altrimenti, il giudicato sul dedotto ed il deducibile, salvo che l'ammissione venga tempestivamente impugnata ai sensi degli artt. 98-99 l. fall.

2) violazione artt. 1292 e 1294 c.c.

E' contestata la solidarietà - ritenuta dal Tribunale - dell'obbligazione assunta dal liquidatore del P.S.I. in relazione a tutte le società facenti capo al detto partito.

Il Tribunale ha tratto il convincimento della solidarietà riconosciuta all'obbligazione dalla natura di transazione dell'accordo (con decurtazione dei crediti vantati dall'avv.



Russo). Il liquidatore aveva la capacità di obbligare tutte le società.

E' censura inammissibile quella formulata dai controricorrenti perché neppure è trascritto il contenuto della scrittura, né è denunciata la violazione di norme sull'interpretazione dei contratti. La valutazione (di merito) del Tribunale è incensurabile.

La denunciata violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. non sussiste.

3) violazione artt. 1937, 1343 e 1345 c.c.

Mancherebbe l'espressa volontà di prestare fideiussione: valgono le considerazioni svolte in relazione al motivo precedente.

E' dedotta l'illiceità del motivo e della causa: dal decreto impugnato non emerge che la questione sia stata dedotta in sede di merito e la censura è, quindi, inammissibile.

4) vizio di motivazione

Il decreto sarebbe carente di motivazione in ordine alle questioni "di diritto" svolte con i precedenti motivi 2 e 3.


La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza: non è detto dove e in quali termini le questioni sono state prospettate nella fase di merito.

5) violazione art. 2751 bis c.c.

Il privilegio non spetterebbe se non nei confronti della parte in favore della quale la prestazione è stata svolta.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibili - perché tardive - le contestazioni relative al privilegio.

Sul punto manca una specifica censura.



5.- Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.

La Corte - decidendo nel merito - potrebbe accogliere il ricorso principale relativo alle spese e rigettare il ricorso incidentale, correggendo la motivazione quanto alla domanda del P.S.I., che andava rigettata nel merito>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, le quali hanno depositato memoria.


§ 2.- Preliminarmente i ricorsi, proposti contro la medesima decisione, vanno riuniti.

Il collegio, esaminati gli scritti delle parti, discussa la relazione e considerati gli argomenti che vi sono stati svolti, l'ha condivisa, con la precisazione che anche il primo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato perché il giudicato endofallimentare si forma sul credito ammesso (il P.S.I. è creditore concorrente) e non rileva in distinto sub-procedimento fallimentare (impugnazione di credito ammesso) quanto alla legittimazione processuale del creditore ammesso (capacità processuale del P.S.I.).

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato limitatamente al capo concernente la compensazione delle spese processuali.

Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve condannare gli impugnanti in solido a rimborsare al ricorrente le spese processuali del giudizio di merito - oltre a quelle del giudizio di legittimità - nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale; cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti incidentali in solido a rimborsare al ricorrente le spese processuali che liquida per il giudizio di merito in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 1.500,00 per diritti e euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi euro 5.000,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 27 settembre 2010

Il Presidente

paoli

Il Funzionario Giudiziario
CITTA' DI PRIMA

paoli

Depositata in Cancelleria
17 DIC 2010

Oggi



IL COLLEGIO DEI
GIUDICATORI

paoli

paoli